



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulenti del lavoro.it

consigli nazionale@consulenti del lavoropec.it

C.F.: 80148330584



COMPETENZE IN MATERIA FISCALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

La competenza dei consulenti del lavoro in materia contabile e fiscale è oggetto di innumerevoli provvedimenti normativi attualmente vigenti.

Si tratta di una serie di disposizioni - sinteticamente esposte qui di seguito - relative alla gestione della contabilità delle imprese, che si avvalgono da sempre dei consulenti del lavoro per adempimenti in materia tributaria .

- Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede per i Consulenti del Lavoro il patrocinio e la **rappresentanza piena per il contenzioso davanti alle commissioni tributarie**, dove dunque è possibile redigere e discutere ricorsi aventi per oggetto qualsiasi tributo.
- Il D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490 confermando quanto disposto dal D. Lgs 9 luglio 1997 n.241 ha attribuito ai consulenti del lavoro il **rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende**. Condizione imprescindibile è che il professionista abbia tenuto la contabilità del soggetto che richiede il visto. Nell'effettuare i controlli di cui all'apposito decreto (D.M. 29.12.1999) si tiene conto, oltre che delle interpretazioni ministeriali, anche dei principi di revisione elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro. (circ. 24.3.2000, n. 55/E). Quest'ultimi - predisposti dall'apposita Commissione cui hanno preso parte i consulenti del lavoro - prevedono, ovviamente, che la certificazione debba partire dalla verifica della correttezza del bilancio (che altro non è se non la chiusura dei conti delle scritture contabili) e concludersi con il controllo che le variazioni in aumento e in diminuzione del quadro RF del Modello unico siano conformi alla normativa del Testo Unico. D'altronde, la certificazione tributaria comporta indiscutibilmente il controllo dei dati contabili e, dunque, la verifica delle singole voci di cui si compone il bilancio. Anzi, più correttamente, come prevedono i principi di revisione, in sede di controllo si parte dal dato di bilancio per verificare, sulla base della chiusura dei conti e mediante il controllo delle registrazioni effettuate sui libri contabili, come si siano formate le singole voci, basandosi sulla documentazione contabile e amministrativa. Peraltro , in materia di bilancio, l'unica attività riservata è quella concernente le società quotate in borsa che sono soggette alla certificazione delle società di revisione iscritte all'albo Consob sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 rubricato "Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa".
- La legge 28 maggio 1997, n. 140 e il DM 27 marzo 1998, n. 235 hanno assegnato ai consulenti del lavoro ai fini della concessione della **agevolazioni a sostegno della innovazione industriale**, la verifica in capo alle aziende, della sussistenza delle relative condizioni.
- L'attività di **"certificazione" dei bilanci delle imprese, ai fini della presentazione dell'istanza di rateazione** prevista dalla Direttiva Equitalia n. Dsr/Nc/2008/012, non è riservata per legge a specifiche categorie professionali e contempla la ovvia necessità di aver redatto la relativa contabilità.
- Il comma 347 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha stabilito che la **certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo**, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, possa essere certificata da un consulente del lavoro.



- La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 c. 1091 dopo quanto già disposto dall'art. 4, comma 2, ultimo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetto "provvedimento dei 100 giorni") ha stabilito (Tremonti-bis) che "**l'attestazione di effettività delle spese sostenute** è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.
- Il DM 320 del 29 dicembre 2004 ha individuato, secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice civile, come riformulato dal Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 di riforma del diritto societario, le categorie professionali che possono ricoprire la **carica di sindaco nelle società commerciali** comprendendo tra queste gli iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro. Il sindaco ha tra i propri compiti anche quello di attestare la corretta redazione del bilancio e della Nota integrativa, la loro rispondenza alle scritture contabili, la correttezza, completezza e veridicità delle medesime.
- Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 annovera i Consulenti del Lavoro tra i professionisti abilitati alla **lotta al riciclaggio**, attori dunque, insieme ad altre categoria professionali, del supporto allo Stato che chiede ai consulenti di segnalare le eventuali operazioni sospette anche connesse alla materia della redazione dei bilanci dei propri clienti.
- Il consulente del lavoro è soggetto abilitato a ricoprire l'incarico di **commissario liquidatore in enti cooperativi**, ex art. 1 Legge 17 luglio 1975, n. 400. Si tratta di una procedura concorsuale vigilata da organi dello Stato, cui si applicano le procedure del fallimento. Tra i compiti del liquidatore vi è quello di predisporre il bilancio di inizio procedura, liquidare le attività, estinguere le passività e sottoporre il rendiconto all'autorità statale.
- I consulenti del lavoro sono componenti di diritto della commissione degli **esperti per gli studi di settore**, giusta art. 10, comma 7, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 e costituita con decreto del 10 novembre 1998 e modificata con decreti 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo 2009 e del 4 dicembre 2009.
- I consulenti del lavoro sono componenti dei tavoli tecnici istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la **riforma del sistema fiscale nazionale** suddivisi in gruppi di lavoro per:
 - analisi del bilancio pubblico e del patrimonio pubblico;
 - analisi delle caratteristiche dell'economia non osservata;
 - analisi dell'erosione fiscale;
 - analisi della sovrapposizione impositiva/agevolativa tra Stato fiscale e Stato sociale.